

REGOLAMENTO (CE) N. 282/94 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 1994

che modifica i prezzi fissati in ecu per la campagna 1994 nel settore delle carni ovine e caprine in seguito ai riallineamenti monetari dei mesi di gennaio e maggio 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (¹), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (²), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 (⁴), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore delle carni ovine e caprine a cui si applica il coefficiente di 1,002583, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (⁵), modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (⁶); che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore e fissare l'ammontare dei prezzi così ridotti;

considerando che per la campagna 1994 il prezzo di base nel settore delle carni ovine è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1564/93 del Consiglio (⁷); che lo stesso regolamento ha fissato anche la stagionalizzazione del prezzo di base;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1994, il prezzo di base fissato in ecu dal Consiglio per il settore delle carni ovine e ridotto in base all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3824/92 è pari a 417,45 ECU/100 kg, peso carcassa.

2. Per la campagna di commercializzazione 1994, i prezzi di base stagionalizzati, fissati in ecu dal Consiglio per il settore delle carni ovine e ridotti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3824/92, figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 3 gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
 (²) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.
 (³) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
 (⁴) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
 (⁵) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
 (⁶) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
 (⁷) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 36.